



Direzione Tecnica  
il Direttore

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici**  
**Direzione Generale del Trasporto Ferroviario**  
Via Caraci, 36 00157 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE**  
(secondo indirizzo) Loro sedi

**ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
**Rep. Coordinamento e Supporti Generali**  
**Uff. Movimenti e Trasporti**  
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
Sig. Amministratore Delegato Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
(secondo indirizzo) Loro sedi

**Oggetto:** Disposizione n° 35 del 22.11.2002 "Presenza del personale sui mezzi di trazione e sui treni – Incombenze del personale dei treni serviti da mezzi di trazione attrezzati con il dispositivo di controllo della presenza e della vigilanza dell'agente addetto alla condotta (Vigilante)."

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 146 – Artt. 7 e 11 – viene stabilito l'obbligo da parte delle Imprese Ferroviarie, che espletano sull'Infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci o di persone, nonché di qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di osservanza delle disposizioni e prescrizioni emesse dal Gestore dell'Infrastruttura in materia di requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna.

In conformità a quanto sopra si trasmette la Disposizione in oggetto che entrerà in vigore con le seguenti fasi:

- 1ª fase: a far data dal ricevimento della presente, **immediato solo utilizzo del dispositivo Vigilante** (prioritariamente con i treni merci della Divisione Cargo di Trenitalia la cui fascia di lavoro interessa il periodo notturno), compatibilmente con l'attrezzaggio dei mezzi, la formazione del personale e nel rispetto delle specifiche norme d'uso dello stesso emanate dalle Imprese di Trasporto ed approvate dal Gestore dell'Infrastruttura. In questa fase restano in vigore le norme

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma



contenute nella circolare DI/TC.MVMRE.02/4 R/9904689/P del 08/07/99 (Incombenze del personale sui treni costituiti da mezzi leggeri) e nella Disposizione n°6/2000 del 28 gennaio 2000;

- 2° fase: a far data dal 01/03/2003, **piena attuazione della Disposizione, salvo limitare l'allontanamento del capotreno al 1° rotabile** e non fino al 4° come previsto al punto 2.4. dell'Art. 6 e punto 2 dell'Art. 9 della stessa, provvedimento che sarà attuato con le modalità previste al successivo alinea. In pari data, conseguentemente, sono annullate le norme contenute nella circolare DI/TC.MVMRE.02/4 R/9904689/P del 08/07/99 (Incombenze del personale sui treni costituiti da mezzi leggeri) e nella Disposizione n°6/2000 del 28 gennaio 2000;
- 3° fase: con apposita nota, a seguito delle esperienze maturate nella precedente fase, **sarà attuato il provvedimento che prevede l'allontanamento del capotreno oltre il 1° rotabile e fino al 4°** (punto 2.4. dell'Art. 6 e punto 2 dell'Art. 9, della predetta Disposizione).

Resta inteso che le Imprese di Trasporto dovranno provvedere allo specifico percorso formativo teorico/pratico per gli agenti di condotta impiegati alla guida dei treni serviti da mezzi di trazione attrezzati con apparecchiatura Vigilante così come previsto nell'Art.12 della Disposizione in oggetto. Della partecipazione a tali percorsi formativi dovrà essere data evidenza in banca dati patenti.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.

Michele Elia